

REGOLAMENTO (CE) N. 426/2007 DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 2007****recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate il 17 aprile 2007 nell'ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 2402/96 per la fecola di manioca originaria della Thailandia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 10 000 tonnellate di fecola di manioca (numero d'ordine 09.4065).
- (2) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2402/96, risulta che le domande presentate entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del 17 aprile 2007, secondo il disposto dell'articolo 9 dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al

rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

- (3) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2402/96 per il periodo contingente in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo d'importazione per la fecola di manioca nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2402/96, presentata entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del 17 aprile 2007, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 59,78761 %.

2. È sospeso, per il periodo contingente in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 17 aprile 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/2006 (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 44).